

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 8

(Definizioni terminologiche)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) <<territorio montano>>: il territorio definito dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;

b) <<Direzione centrale>>: la Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;

c) <<Direttore centrale>>: il Direttore centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;

d) <<PFR>>: il Piano forestale regionale;

d bis) PFIT: piano forestale di indirizzo territoriale;

e) <<PGF>>: il piano di gestione forestale;

f) <<SF>>: la scheda forestale;

g) <<PRFA>>: il progetto di riqualificazione forestale e ambientale;

g bis) direttore dell'esecuzione del lotto boschivo: tecnico abilitato incaricato della corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA, denominato anche direttore dei lavori;

h) <<regolamento forestale>>: il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 95.

(1)(2)(3)

Note:

1 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 90, comma 1, L. R. 11/2014

2 Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 44/2017

3 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 2, lettera a), L. R. 21/2022 ,
con effetto dal 1/1/2023.